**European Media Freedom Act, le valutazioni dell’Ordine**

*Incontro promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri il 3 maggio*

I temi dell’informazione, nel contesto di un ecosistema digitale in continua evoluzione, sono centrali sia per le moderne democrazie che per lo sviluppo economico. L’Unione Europea sta portando avanti, su questi temi, lo European Media Freedom Act, una proposta di regolamento il cui iter sta entrando nel vivo del confronto tra Commissione, Europarlamento e Governi nazionali.

L’Ordine dei giornalisti aveva già partecipato al dibattitto sullo EMFA inviando alla Commissione, nel marzo 2022, un documento nell’ambito del “public debate” che aveva preceduto il varo della proposta di regolamento. Nel gennaio 2023 il presidente Carlo Bartoli è intervenuto sull’EMFA, illustrando le valutazioni dell’Ordine dei giornalisti nel corso dell’audizione presso la Commissione politiche europee del Senato.

Il 3 maggio scorso si è svolto un incontro promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee, di intesa con il Dipartimento per l’informazione e l’Editoria ed il Ministero della Cultura, allo scopo di avviare un tavolo di coordinamento per la definizione della posizione negoziale nazionale al quale partecipano le Amministrazioni centrali e rappresentanti delle Autorità interessate.

Per il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti hanno partecipato Gianni Montesano, portavoce del presidente, e Antonio Rossano, coordinatore dell’Osservatorio sul giornalismo digitale del Cnog. Hanno inoltre partecipato rappresentanti della Fnsi, AerAntiCorallo, Agcom, APA, Auditel, ConfindustriaRadioTv, Fieg, Meta Italia e Google Italia.

***Gianni Montesano*** *ha illustrato l’orientamento generale dell’Ordine sull’insieme del regolamento. Sintesi dell’intervento:*

Il contesto generale in cui giunge la proposta di regolamento europeo è ben delineato nel Media Freedom Act . Le osservazioni dell’Ordine dei giornalisti si concentrano quindi sugli aspetti che riguardano la nostra professione, svolgendo solo alcuni accenni a tematiche che rientrano nella sfera di altre istituzioni o autorità indipendenti.

Sicuramente è utile un’armonizzazione almeno delle norme fondamentali che riguardano gli operatori dell’informazione. Concordiamo sul fatto che, in questo settore, vi sia una “*elevata frammentazione normativa che può condurre a forti disparità di trattamento fra uno stato dell’Unione e un altro*”. Un coordinamento e una impostazione unitaria delle legislazioni nazionali può sicuramente essere un importante stimolo a osservare i principi della libertà di espressione, del rispetto delle persone, del pluralismo e della correttezza dell’informazione.

Il Media Freedom Act entra più volte si fa riferimento al ruolo dei giornalisti come “*professionisti dell’informazione*” nonchè principali artefici di una **“*informazione di qualità*”.** Allo stesso tempo il testo sottolinea come non si possa entrare nel dettaglio della definizione di “*libertà di espressione*” proprio per non introdurre limiti o interpretazioni restrittive a tale principio.

Nasce la domanda: come di definisce “*l’informazione di qualità*” nell’ambito di una regolamentazione transnazionale che mira a garantire autonomia, pluralismo e libertà dei media in Europa?

Questo tema è stato posto anche in Italia con ripetuti interventi da parte del sottosegretario all’editoria e informazione Alberto Barachini, un tema – quello del riconoscimento e del sostegno all’informazione di qualità - che l’Ordine condivide e che da tempo sollecita. Sarebbe utile definire alcuni parametri qualitativi quali fattori premianti nel quadro dei meccanismi di sostegno e incentivi – nazionali ed europei – all’informazione.

Il Media Freedom Act riconosce i **giornalisti quale componente essenziale del sistema dei media e dell’informazione.** In effetti, l’autonomia e l’indipendenza dei giornalisti, e quindi un’informazione professionale di qualità, sono condizioni indispensabili per garantire la diversità di punti di vista, di opinioni (pluralismo orizzontale) e l’assenza di qualsiasi tipo di discriminazione nella narrazione dei fatti.

Occorre riconoscere il ruolo nuovo e di maggior importanza che la figura del giornalista assume nei nuovi scenari tecnologici e mediatici, evitando di ricorrere ad una definizione generica di “media” o fornitore di contenuti per media”, termini che possono facilmente far rientrare nel campo “media” tutto ciò che circuita nel web, compreso prodotti di informazione non trattati giornalisticamente, quindi non verificati.  **Il profilo del giornalista andrebbe garantito dalle leggi degli Stati avendo a riferimento i principi comunitari accennati nell’EMFA – e che andrebbero meglio definiti - lasciando ai giornalisti le funzioni di autogoverno della categoria, come avviene in Italia con la presenza dell’Ordine, che però deve fare i conti con norme e procedure assolutamente obsolete e inadeguate** (solo Portogallo e Belgio hanno istituti simili all’Ordine italiano)**.**

L’articolo 5 del regolamento delinea alcune prescrizioni per i **fornitori di media per i servizi pubblici**, comprese alcune indicazioni per le governance. Rispetto alla durata del mandato si legge: “essa *è stabilita dalla normativa nazionale ed è adeguata e sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza del fornitore di media del servizio pubblico”.* Troviamo nel Media Freedom Act una forte preoccupazione sull’utilizzo da parte dei governi dei servizi pubblici di media ai fini della generazione del consenso.

Su questo punto l’Ordine dei giornalisti ha più volte espresso una posizione chiara, in ultimo il 14 dicembre 2021 in sede di audizione presso l’ottava commissione del Senato. Nel ribadire, per il nostro Paese, l’importanza e la centralità del servizio pubblico radiotelevisivo, oggi in chiave multipiattaforma, abbiamo sottolineato la necessità che esso sia dotato delle risorse necessarie a garantire la “mission” che gli viene affidata dal contratto di servizio. Allo stesso tempo abbiamo rimarcato l’importanza, per il servizio pubblico, di avere una governance che non sia diretta emanazione del governo in carica, al fine di svolgere con indipendenza e autonomia le funzioni di guida di una delle più importanti industrie culturali e dell’informazione in Italia.

In merito alle **concentrazioni nel settore dei media**, ci sembra interessante la proposta di monitoraggio e intervento individuata dalla Commissione, che si andrebbe ad aggiungere alle norme vigenti per la concorrenza e antitrust.

Sulle **grandi piattaforme del web** vengono definite diverse azioni mirate alla trasparenza delle proprietà, all’accessibilità, alla tutela dei fruitori e alla correttezza dei contenuti**. Lascia perplessi il fatto che si rimandi comunque ad una sorta di autoregolamentazione degli stessi soggetti** in campo e non ci si ponga il problema di una seria normativa antitrust nel campo della raccolta della pubblicità digitale da parte di pochissimi grandi player; lo stesse vale per la definizione dei soggetti identificati come Fornitori di Servizi Media tramite mera autocertificazione.

Infine una nota sul regolatore Europeo, ossia la proposta di un “*Comitato Europeo per i servizi di Media*”. Dal nostro punto di vista ci sembra funzionale passare dal semplice coordinamento europeo delle autorità di regolazione (ERGA) ad una struttura più stabile; **augurandoci che nella sua definizione possa esserci spazio anche per i rappresentanti del mondo del giornalismo**.

Complessivamente l’Ordine dei giornalisti interessanti le proposte messe in campo dalle istituzioni europee, soprattutto nella parte che riguarda la necessità di rendere uniformi una serie di regole e norme che riguardano la tutela della libertà di stampa e l’agibilità dei giornalisti di fronte ai nuovi scenari della comunicazione digitale.

*Il collega* ***Antonio******Rossano*** *si è soffermato sui temi delle azioni giudiziarie intimidatorie. Sintesi dell’intervento:*

Riteniamo pertanto utile e proficua l’iniziativa dell’Unione Europea che prova a delineare uno scenario normativo coordinato a livello comunitario nel campo della libertà e del pluralismo dell’informazione considerati “*beni comuni e di primaria importanza*”.

Già nell’articolo 4 viene evidenziato un aspetto di estrema importanza per iL giornalismo*: Gli Stati membri, comprese le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione: (…) non trattengono, sanzionano, intercettano, sottopongono a sorveglianza o a perquisizione e sequestro o a ispezione i fornitori di servizi di media o, se del caso, i loro familiari, i loro dipendenti o i relativi familiari, o i loro locali aziendali e privati, perché rifiutano di rivelare informazioni sulle loro fonti, a meno che ciò non sia giustificato da un'esigenza di rilevante interesse pubblico (…).*

E poi il regolamento prosegue: (Gli Stati etc.) *non utilizzano spyware in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari, a meno che l'utilizzo non sia giustificato, caso per caso, da motivi di sicurezza nazionale.*

La Commissione Europea intende quindi dare un forte segnale agli Stati membri sulla necessità di **tutelare le fonti, e quindi il segreto professionale dei giornalisti**. Queste indicazioni potrebbero sollecitare una rivisitazione dell’articolo 200 del nostro Codice di procedura penale che, pur riconoscendo il segreto professionale per i giornalisti, è parziale e consente interventi invasivi da parte della magistratura.

Sarebbe certamente utile una uniforme definizione e applicazione del segreto professionale in ambito giornalistico, come peraltro auspicato molte volte dal Consiglio d'Europa e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Allo stesso modo sarebbe utile affermare il principio di **libero accesso alla fonti istituzionali, a partire da quelle non coperte da segreto riguardanti gli atti di indagine**. In Italia sono evidenti le difficoltà a dar conto dei fatti di cronaca a causa delle interpretazioni adottate da molti Procuratori della Repubblica delle recenti norme sulla **presunzione di innocenza.**

Nel presentare la proposta di regolamento la Commissione Europea sottolinea: *l'iniziativa integra la raccomandazione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti, nonché la proposta di direttiva e la raccomandazione sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi (SLAPP - Strategic Lawsuit Against Public Partecipation, ovvero: azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica.*

Facendo seguito all'audizione in Senato del 10 gennaio 2023 del Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti **Carlo Bartoli** che evidenziava come nella proposta di regolamento vi è un riferimento nella relazione (non nel testo del regolamento) a quelle che noi chiamiamo, in via semplificata, “querele-bavaglio” o “azioni giudiziarie di stampo intimidatorio, una realtà che pone l’Italia tra gli osservati speciali da parte delle istituzioni europee insieme ad alcuni altri Paesi dell’est Europa si è evidenziato come l’Ordine dei giornalisti abbia più volte sottolineato la necessità di approvare delle norme che possano disincentivare l’avvio di azioni giudiziarie palesemente infondate nei confronti dei giornalisti.

Il Media Freedom Act non entra nel merito di tali aspetti, ma il fatto che essi siano richiamati come elementi di contesto ne sottolinea l’importanza e la gravità della situazione. A nostro avviso sarebbe utile avere nell’EMFA un riferimento più esplicito a tale problema pur sapendo che esso è oggetto **di una specifica proposta di direttiva europea.**

Da evidenziare come l’intervento di Rossano sulle querele temerarie sia stato citato ed abbia trovato riscontro nei successivi interventi di Raffaele Lorusso, già segretario FNSI e Franco Siddi attuale presidente di Confindustria Radio Televisioni.